



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2008

Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della prostituzione ha raggiunto negli ultimi anni dimensioni e caratteristiche tali da rendere obsoleta la legge 20 febbraio 1958, n. 75 (meglio conosciuta come legge Merlin), anche a causa delle connessioni con problemi gravi e complessi quali l'immigrazione clandestina, la tratta degli esseri umani e la criminalità organizzata internazionale.

In particolare, è necessario impedire che migliaia di persone, sempre più spesso minorenni, vivano in condizioni di totale abbandono, sulle strade, minacciate e sfruttate da criminali senza scrupoli, picchiate e uccise da balordi, umiliate da clienti che le considerano alla stregua di oggetti.

Il primo dovere di uno stato democratico è di proteggere l'incolumità dei suoi cittadini e di tutti coloro che vivono sul suo territorio, nel rispetto della persona umana e della sua dignità, punendo chi trae profitto dalla mercificazione del corpo, in particolare se approfitta di gravi condizioni di disagio sociale e povertà.

Al tempo stesso, è importante contenere le dimensioni del fenomeno, limitandone in particolare la diffusione incontrollata nei luoghi pubblici, per il grave impatto sociale che ne deriva, il degrado dei luoghi pubblici e l'offesa ai più comuni principi e sentimenti morali.

Per questi motivi, il presente disegno di legge vieta, all'articolo 1, l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici, permettendo invece che esso possa svolgersi in luoghi privati. Chi è dedito alla prostituzione è tenuto a darne comunicazione alla questura e a sot-

toporsi a regolari e frequenti controlli sanitari presso strutture pubbliche.

In deroga al principio generale, l'articolo 2 dà facoltà ai comuni di consentire la prostituzione in luoghi pubblici di contenuta estensione, ai fini di limitarne l'impatto negativo o di contrastarla più efficacemente in relazione a peculiarità del contesto territoriale e sociale.

L'articolo 3 prevede pene pecuniarie per le persone dedite alla prostituzione nei luoghi pubblici e per i loro clienti nonché per chi non ottempera all'obbligo degli accertamenti medici, mentre l'articolo 5 prevede pene detentive per le persone dedite allo sfruttamento della prostituzione e ad altri reati connessi. Le pene sono aumentate nei casi in cui la persona sfruttata sia minorenne e in talune altre fattispecie. Non è reato la locazione a canoni di mercato di immobili nei quali si svolge l'attività di prostituzione.

Il disegno di legge inoltre prevede all'articolo 8 l'istituzione presso le questure di nuclei specializzati atti ad arginare e contrastare il fenomeno.

I gettiti delle pene pecuniarie confluiscono in fondi gestiti dalle regioni e finalizzati alla prevenzione e al recupero come previsto dall'articolo 9.

L'articolo 10 prevede che il reddito dell'attività di prostituzione sia assoggettato all'imposizione fiscale sui redditi e sul valore aggiunto.

L'articolo 11 prevede una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per le pari opportunità.

L'articolo 12 dispone l'abrogazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. L'esercizio della prostituzione è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. La prostituzione è consentita ai soggetti maggiorenni che la esercitino in piena libertà ed autonomia, anche costituiti in società, in luoghi privati non aperti al pubblico, previa comunicazione al questore, con contestuale presentazione di certificato medico, rilasciato da struttura pubblica nei quindici giorni precedenti la comunicazione, attestante l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili in capo al soggetto o ai soggetti interessati.

3. Il questore dispone l'iscrizione dei soggetti di cui al comma 2 in apposito registro istituito presso la questura e informa dell'avvenuta registrazione l'azienda sanitaria locale e l'amministrazione tributaria. Il soggetto che sospende o cessa l'esercizio della prostituzione ne dà comunicazione alla questura. La registrazione è riservata, ed è cancellata quando il soggetto interessato comunica la cessazione dell'esercizio della prostituzione.

Art. 2.

*(Prostituzione in luoghi pubblici
o aperti al pubblico)*

1. In deroga a quanto disposto al comma 1 dell'articolo 1, ciascun comune, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio comunale, ha facoltà di individuare esplicitamente una o più aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali l'esercizio della prostituzione è consentito e regolato dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. L'esercizio della facoltà prevista al comma 1 è finalizzato a limitare o moderare, date le peculiarità del contesto territoriale e sociale del comune, l'impatto negativo complessivo della prostituzione, ovvero a contrastarne più efficacemente la diffusione o gli effetti, e deve comunque contenere il più possibile il numero e l'estensione delle aree di cui al comma 1.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Chiunque esercita la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero esercita la prostituzione in luogo privato senza aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.

2. Chiunque ricorre alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, salvi i casi di cui all'articolo 2, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 20.000.

3. È revocato il permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario che commette uno dei reati di cui ai commi 1 e 2. Si applica nei suoi confronti la disciplina concernente l'espulsione prevista dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

4. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 7 è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.

5. Chiunque non ottempera all'obbligo di interruzione dell'esercizio della prostituzione ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale.

Art. 4.

(Pubblicità)

1. La pubblicità dell'attività di prostituzione è consentita esclusivamente attraverso la stampa e i sistemi informatici. Chiunque pubblicizzi la prostituzione propria o altrui con mezzi o strumenti diversi è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.

2. Il responsabile di mezzi di comunicazione che permette o favorisce forme di pubblicità illecite dell'attività di prostituzione è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 20.000.

Art. 5.

(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)

1. Chiunque organizza o dirige, traendone profitto, la prostituzione altrui, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. È punito con la medesima pena chiunque impedisce o tenta di impedire alla persona che esercita la prostituzione di desistere da tale attività. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale e delle norme vigenti sull'extradizione.

2. Chiunque loca un immobile a canoni superiori a quelli di mercato a soggetti che in esso esercitano la prostituzione è punito con la reclusione fino a tre anni o con l'ammenda pari a 100 volte l'eccedenza del canone di locazione percepito rispetto al canone medio di mercato.

3. Chiunque organizza o trae profitto dall'immigrazione clandestina avviando persone immigrate all'esercizio della prostituzione è punito con la medesima pena di cui al comma 1.

4. Nei confronti del condannato per i delitti di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o che ne costituiscono l'impiego. I beni confiscati confluiscono nel fondo di cui all'articolo 9.

5. Le pene di cui all'articolo 3 sono aumentate della metà:

a) se i reati sono commessi ricorrendo a violenza, minacce o altri mezzi coercitivi, all'inganno, con abuso di autorità o mediante altre pressioni tali che la persona che li subisce non sia costretta a cedere a tali pressioni;

b) se il fatto è commesso ai danni di persona minore, incapace o tossicodipendente;

c) se il reato è commesso in associazione per delinquere;

d) se il colpevole è un parente fino al terzo grado, ovvero il coniuge o il convivente della persona indotta alla prostituzione;

e) se il fatto è commesso da pubblico ufficiale;

f) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi con il colpevole rapporti di lavoro, servizio, affidamento o cura.

Art. 6.

(Casi di non punibilità)

1. Non commette reato chi esercita la prostituzione in un immobile la cui legittima disponibilità sia in capo ad un soggetto che la esercita in associazione con esso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e insieme a questi dispone di beni mobili e immobili e di servizi in comune.

2. Non commette reato chi, esercitando la prostituzione, svolge in qualsiasi forma attività senza fini di lucro di assistenza reciproca con altri soggetti che esercitano la medesima attività.

3. Non commette reato chi concede in locazione a canoni di mercato appartamenti nei quali si esercita la prostituzione.

Art. 7.

(Servizi e trattamenti sanitari)

1. Chiunque esercita la prostituzione è obbligato a sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni tre mesi presso una struttura pubblica, e ad esibire, a richiesta dell'autorità sanitaria o di polizia, la più recente certificazione sanitaria ottenuta.

2. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto a interromperne l'esercizio nell'ipotesi di accertamento positivo di patologie a trasmissione sessuale.

3. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui al presente articolo sono attuati, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili.

Art. 8.

(Misure contro la tratta delle persone e istituzione di nuclei di polizia)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, adotta le misure necessarie, anche tramite iniziative finalizzate alla stipula di accordi internazionali, al fine di favorire la prevenzione e la repressione della tratta delle persone e le fattispecie criminali collegate alla prostituzione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede alla costituzione, presso ogni questura, di un nucleo finalizzato a una più efficace opera di repressione dei reati connessi all'esercizio della prostituzione.

Art. 9.

(Progetti di prevenzione e di recupero)

1. Le regioni, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e di quelli aggiuntivi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per i reati di cui alla presente legge, istituiscono un apposito fondo, attraverso il quale finanziano misure di sostegno e progetti finalizzati all'assistenza e al recupero delle persone che esercitano la prostituzione, anche attraverso apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

2. Le misure e i progetti di cui al comma 1 sono diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'esercizio della prostituzione e riguardano l'istruzione, la formazione professionale e l'inserimento al lavoro; il sostegno economico, sociale e psicologico; il recupero sociale.

3. Le misure e i progetti di cui al comma 1 sono altresì finalizzati a favorire un'informazione mirata alla popolazione e alle persone che esercitano la prostituzione sui rischi e sui danni umani, sociali e sanitari ad essa connessi, nonché a promuovere interventi per prevenire e ridurre tali danni.

Art. 10.

(Disposizioni fiscali)

1. I redditi derivanti dall'esercizio della prostituzione sono soggetti ad imposizione fiscale sui redditi e sul valore aggiunto secondo la normativa vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto l'attribuzione di un apposito codice di partita IVA.

Art. 11.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento sull'andamento del fenomeno della prostituzione nell'anno precedente e sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. La legge 20 febbraio 1958, n.75, è abrogata.

